

Resp. Proced.: Dr.ssa C.D'Addio

Resp. Istrut.:

## COMUNICAZIONE N. 44

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

### LORO SEDI

OGGETTO: Doppie iscritti –  
competenza territoriale – iscrizione  
Ordini diversi.

Cari Presidenti,

in considerazione delle numerose richieste pervenute concernenti la possibilità da parte dei sanitari che si possono legittimamente iscrivere all'Albo medici e all'Albo odontoiatri ai sensi dell'art.20 della Legge 409/1985 dell'iscrizione presso Ordini territoriali diversi occorre precisare quanto segue.

Successivamente all'entrata in vigore della Legge n.145/2018, che all'art. 1, comma 536 ha stabilito l'obbligo per le strutture sanitarie private di dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture hanno la loro sede operativa, e alla luce della riforma della legge istitutiva degli Ordini, Legge n.3/2018, la Federazione ha ritenuto di riesaminare la prassi adottata negli anni precedenti.

La normativa di riferimento di cui all'art.5, comma 1, del D. Lgs. C.P.S.n.233/1946 e s.m.i. dispone:” *ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione*”.

Il comma 3 “*per l'iscrizione all'albo è necessario: ...avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine*”.

Pertanto detta norma prevede la possibilità per l'Ordine territoriale di tenere più albi e per i professionisti il vincolo della competenza professionale connessa a quella territoriale.

Dal combinato disposto delle norme sopra enunciate con l'art.1, comma 536 della Legge n.145/2018 che obbliga i direttori sanitari delle strutture sanitarie a iscriversi all'Albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede, si evince chiaramente che il titolare del diritto alla doppia

iscrizione può iscriversi a due albi tenuti da Ordini territoriali distinti non sussistendo alcun vincolo ulteriore rispetto a quelli sopra menzionati.

Il sanitario, nella fattispecie di cui trattasi, godrà degli stessi diritti e avrà i medesimi doveri rispetto agli Ordini territoriali tenutari degli albi dove si è iscritto.

Un diverso orientamento violerebbe il diritto dei sanitari di poter esercitare legittimamente le professioni sul territorio nazionale.

Con l'occasione vi invio i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO

Dott. Raffaele Iandolo

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli